

128

AVV. MARIO BENEDETTI
Via Sabotino, 2 - Tel. 035/237673
24121 BERGAMO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 05

REG.GENERALE

N° 781/04 *782/04*
783/04

UDIENZA DEL

12/04/2005 ore 09:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ORIGINALE

DI BERGAMO SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ TROPEANO ANGELO Presidente☐ CRISTOFOLINI GIULIO Relatore☐ LAURIA GIORGIO Giudice☐☐☐☐

SENTENZA

N° 30

PRONUNCIATA IL:

12-04-2005

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07-05-2005

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 781/04
depositato il 16/07/2004
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE I.C.I. 2001
contro COMUNE DI ORIO AL SERIO
- difeso da:
BENEDETTI MARIO
- VIA SABOTINO 2 24100 BERGAMO BG
- proposto dal ricorrente:



Il Segretario

PER IL SEGRETARIO
L'ASSISTENTE TRIBUTARIA

- Mario Vella -

SOC.PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO-ORIO AL SERIO SPA
VIA AEROPORTO 13 24050 ORIO AL SERIO BG

difeso da:

DENTI ANDREA

VIA MASONE 19 24100 BERGAMO BG



DIRITTI TRIBUTARI D
E.O.S. 11/11/2005 16:53:37
MARIO BENEDETTI APPLI
CATE SULL'ISTANZA.

La Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio s.p.a. ricorre con
separati ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione emessi dal Comune
di Orio al Serio per l'ICI relativa agli anni 1999, 2000 e 2001 sostenendo
che le stesse sono state emesse senza alcun diritto all'esenzione aeroportuale
e pertanto a sensi dell'art. 8 del DLGS n. 504 del 30 dicembre 1992 sono esenti
dall'ICI. Ricorda che per tre successive precedenti parcelle la stessa Commissione
ha riconosciuto con sentenze passate in giudicato il diritto all'esenzione
aeroportuale. Il rimborso dell'imposta erroneamente versata per parte

il Comune oppure che gli stessi di liquidazione sono legittimi in quanto, una volta dato atto all'accertamento delle aree, nasce la certezza che tutte le aree siano da classificarle in categoria E e pertanto siano da ritenere tutte esenti dagli ICI. E' rilevante che, visto che l'aveva annullata con sentenza la sentenza, la SPICBO ha effettuato molti ampliamenti rendendo la situazione di fatto degli immobili oggetto diverso da quella delle tre sono esistenti. Evidenza che gli immobili adibiti a stoccaggio e magazzinaggio concessi in società terze hanno il carattere di immobili commerciali in stretta relazione con il servizio delle attività aeroportuali. Le controdeduzioni del Comune approni fondi prima luogo deve in tutti osservarsi che la sentenza invocata dalla ricorrente fa riferimento esclusivo alla stazione aeroportuale, in presenza di nuove costruzioni successivamente un accostamento che le definisce in categoria esente perché funzionali alla aeroportuale, le stesse non possono venire tutte automaticamente considerate esenti e servizio aeroportuale. Gli impugnati stessi di liquidazione sono pertanto legittimi anche se osservarsi che l'obiettivo incertezza circa l'effettiva classificabilità di tutti gli immobili non giustifica l'applicazione delle sanzioni per omesso adempimento che non erano annullate. Sussistono giusti motivi per compiere fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Commissione rigetta i ricorsi. Conferma gli impugnati stessi di liquidazione chiarendo non dovuta le sanzioni. Spese di giudizio comprese fra le parti.

così deciso in Bergamo il 12 aprile 2005

IL RELATORE
Giulio Nigamini

IL PRESIDENTE

[Signature]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO

Bergamo, 25 NOV 2005

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRETTORE TRIBUTARIO
(Luigi DE NICOLA)

L'UFFICIALE CAI
Dott. Sen. A. G. M.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Mario Benedetti da Bergamo, quale proc. e dom. del Comune di Orio al Serio (Bg), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Bergamo ho, in data di oggi, notificato copia autentica della sentenza n. 30 emessa dalla Commissione Provinciale di Bergamo Sezione n. 05 alla Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio Spa (Bg)- S.A.C.B.O. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso lo studio del suo proc. e dom. Dott. Andrea Denti, Via Masone n. 19, Bergamo ivi recandomi e consegnandone

copia a mani di, *ovvero non ho potuto notificare, in quanto presso lo studio commercialista Buggelli, l'impiegata addetta allo studio ^{signora} Locatelli Denise mi dichiarò che il dott. Denti non ha più in loco il domicilio eletto e si trova più presso di loro.*

Bergamo, 28 NOV. 2005

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CI
Dott.ssa Antonella Montrone

ANZI, HO NOTIFICATO ALLA SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO - ORIO AL SERIO SPA - S.A.C.B.O SPA- in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso lo studio del suo proc. e dom. DOTT. ANDREA DENTI, VIA GARIBOLDI n. 91C, Bergamo, ivi recandomi e consegnandone copie a mani di

a mani dell'impiegata *Sallina Simon*
esso al momento assente

Bergamo, addì

13 DIC. 2005

MELCHIONNA RITA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI BERGAMO

COMUNE DI ORIO AL SERIO	
RICEVUTO IL	
- 3 NOV. 2004	
CAT	PROT. N°

Avv. MARIO BENEDETTI
Via Sabotino, 2 - Tel. 035/237673
24121 BERGAMO

1 COPIA 1

AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI BERGAMO

MEMORIA DI COSTITUZIONE

per il **Comune di Orio Al Serio** (Bg), (C.F. 80038190163), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Geom. Pievani Gianluigi, agli effetti del presente procedimento elettivamente domiciliato in Bergamo, Via Sabotino n.2, presso lo studio dell'Avv. Mario Benedetti dal quale sarà rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, in forza anche della deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 28/7/2004, (doc. n. 1),

-convenuto-

contro

la **S.A.C.B.O. SpA** con sede in Orio Al Serio (Bg) in persona del Presidente del CdA della Società, legale rappresentante pro tempore Dott. Ilario Testa, assistita dal Dott. Andrea Denti,

nel giudizio promosso

con ricorso notificato in data 14/7/2004

per l'annullamento

dell'avviso di liquidazione relativo all'ICI per l'anno 1999, n. 1 del 14/4/2004, con il quale il Comune di Orio Al Serio ha accertato d'ufficio a carico della SACBO SpA la tassa di €.

Nella mia qualità di Sindaco, legale rappresentante pro tempore del Comune di Orio Al Serio (Bg) delego a rappresentare e difendere il Comune medesimo nel presente procedimento, l'Avv. Mario Benedetti da Bergamo, Via Sabotino n.2, eleggendo presso il suo studio domicilio e conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compreso il potere di conciliare, di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, accettare eventuali rinunce, chiamare terzi in causa, nonché di farsi sostituire da altri Avvocati e Procuratori.
Bergamo, lì 25/10/2004



V° per autentica.



31.571,61=, oltre agli interessi e alle sanzioni per tardivo versamento, per un importo totale di €. 47.712,59=.

oooooooooooooooooooo

Il Comune di Orio Al Serio ha la ventura di ricomprendere nel proprio territorio un'area da anni destinata all'attività aeroportuale.

Fino al 1975 sull'area stessa esisteva e veniva gestito l'aeroporto militare; con Legge n.746 del 27/12/1975, l'intero insediamento fu dato in concessione alla SACBO SpA.

Il complesso aeroportuale, nel corso degli ultimi 30 anni, ha subito notevoli ristrutturazioni ed ampliamenti rilevanti sia sotto il profilo dell'attività istituzionale vera e propria, tipica delle stazioni aeroportuali, come in termini di attività di servizio, funzionale all'attività aeroportuale, ma non essenziale per l'attività istituzionale tipica dell'aeroporto.

In effetti, accanto alla stazione aeroportuale, la SACBO ha provveduto a costruire capannoni ed altre strutture di livello commerciale che, affittate a terzi, permette agli stessi di esercitarvi attività di servizio in favore degli utenti la stazione aeroportuale, ma che non possono essere qualificate come essenziali per la esistenza dell'aeroporto.

Le diverse iniziative costruttive attuate dalla SACBO SpA, non sono state ad oggi accompagnate dagli incombeni relativi al loro accatastamento, nonostante buona parte

delle costruzioni realizzate risultino utilizzate da anni.

Per meglio comprendere la situazione e per evitare equivoci in argomento, si ritiene utile produrre:

- A.** certificato di destinazione urbanistica 23/6/1992, emanato dal Sindaco del Comune, su richiesta della SACBO SpA, nonché visura catastale 5/10/2004. (*docc. nn. 2 e 3*).

Dall'esame di tali documenti, emerge a chiare note come tra i numerosissimi mappali di pertinenza della SACBO, risulti effettuato il relativo accatastamento solo per il mappale n. 1543 sub. 1 e sub. 2;

- B.** elenco con relative planimetrie presentato dalla SACBO SpA al Comune di Orio Al Serio in data 28/6/2000 (*doc. n.4*), in cui vengono precisate le dimensioni dei locali ad uso pubblico, nonché le aree su cui sono sorti i fabbricati dati in uso ai "sub concessionari".

Al riguardo va annotato che la messa a disposizione di terzi, interviene a seguito di corresponsione di adeguati prezzi da parte degli utilisti dei beni stessi;

- C.** planimetria presentata al Comune di Orio il 17/12/2002, (*doc. n.5*), illustrante il Piano di Sviluppo Aeroportuale, in cui risultano presentati tutti i terreni e fabbricati utilizzati direttamente o indirettamente dalla SACBO SpA;

- D.** avviso di accertamento 29/1/2004 afferente la TARSU

anno 2004, indirizzato dalla SACBO al Comune (*doc. n.6*), in cui sono individuate le aree e gli utilisti delle stesse che producono rifiuti.

E. istanza di rimborso ICI anni 1994-1995-1996, presentata dalla SACBO al Comune in data 30/5/1997 (*doc. n.7*), con allegate le denunce agli effetti ICI, presentate dalla stessa SACBO SpA.

L'esame della documentazione dianzi citata, porta inequivocabilmente a ritenere quanto segue:

1) preliminarmente giova rilevare come l'avviso di accertamento in questa sede impugnato tiene conto solo ed esclusivamente dei dati portati nelle "denunce" presentate dalla SACBO SpA per gli anni 1994-1995-1996, senza considerare le variazioni e gli incrementi di fabbricati che nel frattempo sono intervenuti nell'area utilizzata dalla SACBO.

Il Comune ha in corso una serie di attività di verifica della concreta situazione esistente ed in funzione delle risultanze derivanti da tale attività, si riserva di rivedere il provvedimento in questa sede impugnato.

2) Pregiudizialmente sembra utile puntualizzare come la SACBO SpA non abbia minimamente ottemperato all'obbligo sulla stessa incombente, circa l'adeguato accatastamento dei beni e delle costruzioni nel corso degli anni realizzate, nonostante che buona parte delle

costruzioni erette siano utilizzate a scopi diversi, rispetto a quelli strettamente necessari per l'esercizio dell'attività aeroportuale.

Tale fatto non può essere ritenuto indifferente, anche ai fini della decisione della materia del contendere.

Si è infatti in presenza di un palese inadempimento, volta che l'obbligo dell'accatastamento, risulta previsto fin dal RDL 13/4/1939 n.652 e successive modifiche e variazioni.

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo normativo, attuato dalla SACBO, non può certo comportare conseguenze negative per il Comune.

3) Ex adverso si afferma che tutti i beni rientranti nella disponibilità della SACBO SpA devono considerarsi esenti dall'ICI, in quanto gli stessi dovrebbero risultare accatastati --*ma non lo sono*-- nella categoria E.

Dalle denunce ICI, presentate dalla SACBO per gli anni 1994-1995-1996, vengono indicate categorie diverse da quelle che la ricorrente pretende di applicare ai propri immobili.

La materia del contendere dovrà quindi essere deliberata tenendo conto dell'univoco insegnamento giurisprudenziale --*assunto in materia di esenzione ICI a favore dello Stato e degli Enti Pubblici, per il compimento dei loro compiti istituzionali dalla Suprema Corte di Cassazione*--, secondo cui l'esenzione stessa in tanto possa essere applicata in

quanto venga fornita adeguata prova -il cui onere incombe secondo i principi generali al contribuente che richieda il beneficio- della esclusiva destinazione degli immobili ai propri fini istituzionali (Cass. Civ. Sez. Trib. 24/9/2003 n. 14146).

Orbene nella fattispecie è pacifico che a suo tempo, presentando la denuncia ICI, la SACBO SpA abbia indicato come rientranti in categoria diversa dalla H, gli immobili considerati nella denuncia, provvedendo oltretutto al pagamento della relativa imposta.

Per poter sottrarsi all'obbligo in positivo, la SACBO SpA dovrà quindi fornire prove ben diverse rispetto alle affermazioni contenute nel ricorso, specie in presenza dell'inadempimento afferente l'obbligo dell'accatastamento incombente sulla medesima Società.

4) Il DPR 23/3/1998 n.138 detta criteri ben specifici, per la soluzione della vexata quaestio che ci occupa.

In effetti, la stessa normativa parla di zona censuaria, di determinazione dell'unità di consistenza, di quadri di qualificazione e classificazione, di criteri di classamento, ponendo per quanto interessa il principio della *"unità immobiliare"*, cui va attribuita una categoria in base alla normale destinazione funzionale, tenendo comunque conto del *"livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare"*.

E' quindi da escludere che, in materia, possa valere il principio richiamato da controparte, secondo cui si deve genericamente far riferimento all'area aeroportuale e non alle singole unità immobiliari.

Si noti che il criterio invocato dal Comune di Orio Al Serio in materia, trova conforto anche in un recente pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che, in data 24/10/2002 --riferendosi all'Aéroport de Paris-- ha chiaramente precisato come *"la gestione delle infrastrutture aeroportuali.... non può essere qualificata come attività di polizia.... La messa a disposizione delle Compagnie aeree, contro il pagamento di un canone di installazioni aeroportuali, costituisce attività di natura economica... La circostanza che l'Aéroport de Paris disponga di prerogative pubblicistico-autoritative, non impedisce di per se sola la qualifica di tale Ente come impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato, purché le attività economiche siano dissociabili dalle attività connesse all'esercizio delle prerogative pubblicistiche..."* (Corte Giust. CE Sez. VI 24/10/2002 in Foro Amm.. - Cons. Stato 2002, pag. 2298).

Attesi tali principi, si dovrà nella fattispecie procedere ad una puntuale lettura di tutte le unità immobiliari rientranti nell'area portuale, individuando le singole destinazioni d'uso e le funzioni attribuibili alle stesse: in tale ipotesi sarà facile riscontrare come la pretesa classe E non possa

estendersi a tutto quanto viene utilizzato dalla SACBO.

5) La decisione della Commissione Provinciale, citata dalla ricorrente, non può evidentemente esercitare alcuna rilevanza nella fattispecie, sia perché l'avviso di accertamento impugnato attiene ad un periodo di imposta diverso e non meno perché dal 1994 al 1999, la SACBO ha proceduto a modificare le diverse unità immobiliari di riferimento.

Come dianzi precisato, il Comune di Orio sta approntando studi tecnici, atti a sostituire la SACBO nello accatastamento delle diverse unità immobiliari, negli anni realizzate dalla Società ricorrente, di guisa da attribuire alle stesse una adeguata rendita, su cui conteggiare l'ICI dovuta.

Il Comune deducente, si riserva quindi la facoltà di intervenire, in termini di autotutela, anche in ordine all'avviso di accertamento in discussione, non appena disporrà di nuovi adeguati elementi di valutazione.

Il Comune di Orio Al Serio ritiene peraltro fin da ora che, in funzione delle denunce in oggi effettuate dalla SACBO SpA, l'avviso di accertamento a suo tempo spiccato debba venire allo stato del tutto confermato.

Conseguentemente, il sottoscritto procuratore, in limine litis, riservata al prosieguo ogni ulteriore puntualizzazione, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie ritenute adeguate, respingere in toto il ricorso notificato dalla SACBO SpA in data 14/7/2004, avverso l'avviso di accertamento dianzi epigrafato, ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge.

Spese ed onorari di causa del presente giudizio rifusi.

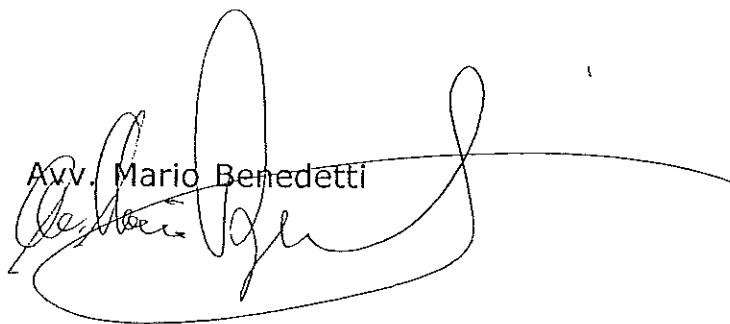
Si producono i seguenti documenti:

1. copia deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 28/7/2004;
2. copia certificato di destinazione urbanistica 23/6/1992, emanato dal Sindaco di Orio Al Serio;
3. copia visura catastale 5/10/2004;
4. copia elenco con relative planimetrie presentato dalla SACBO SpA al Comune in data 28/6/2000;
5. copia planimetria presentata al Comune il 17/12/2002;
6. copia avviso di accertamento 29/1/2004 afferente la TARSU anno 2004;
7. copia dell'istanza di rimborso ICI anni 1994-1995-1996, presentata dalla SACBO al Comune in data 30/5/1997, con allegate denunce ICI.

Con riserva, infine, di ulteriormente dedurre e produrre a sensi di legge.

Bergamo, lì 25 ottobre 2004

Avv. Mario Benedetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Benedetti', with a long horizontal flourish extending to the right.